

Avv. Michele Spinozzi

Macerata 24 ottobre 2019

Seminario informativo

**L'inadempimento del debitore:
possibili rimedi per tentare di
prevenire e, nel caso, risolvere,
il problema**



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE - EUROPA. INVESTI NELLE ZONE RURALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI




PSR MARCHE 2014-2020 SOTTOMISURA 1.2 PROG. 39303

Un “**INADEMPIMENTO**” si verifica quando il debitore non ha tenuto il comportamento oggetto della sua prestazione in favore del creditore.

L'inadempimento coincide quindi con la inesatta e/o non puntuale e/o mancata esecuzione (totale o parziale) di un'obbligazione.

Quando l'inadempimento è “imputabile” al debitore, l'ordinamento riconosce al creditore il diritto di agire per il soddisfacimento coattivo del suo interesse *attraverso l'esecuzione forzata*.

L'esecuzione forzata (che può avere ad oggetto tutti i beni del debitore, sia presenti che futuri) può essere avviata dal creditore sulla base di un provvedimento del giudice dotato di efficacia esecutiva (ad esempio: una sentenza) o di un documento stragiudiziale (ad esempio, un assegno bancario).

Chiaramente il buon esito di una procedura esecutiva presuppone la *solvibilità* del debitore (se non esistono beni da pignorare, non ci può essere nessuna esecuzione).

IL RICORSO ALLE VIE DI GIUDIZIO, AD OGNI MODO:

- **NON GARANTISCE L'EFFETTIVO RECUPERO DEL CREDITO**
- **NON PUO' ESSERE UNA VIA RAPIDA ED ECONOMICA**

Per scongiurare il rischio di antieconomicità di un'azione e non pregiudicare la possibilità di recupero del credito, è **FONDAMENTALE:**

1) RICONOSCERE IMMEDIATAMENTE I SINTOMI E LE POSSIBILI CAUSE DI UN INADEMPIMENTO (ad esempio: il debitore non paga perché è in difficoltà, perché non vuole adempiere, oppure perché è nella materiale impossibilità di corrispondere il dovuto?)

2) REAGIRE PRONTAMENTE CON IL SUPPORTO DI UN PROFESSIONISTA ATTENTO AD INDIVIDUARE LA MIGLIORE STRATEGIA, SIA IL SEDE STRAGIUDIZIALE CHE GIUDIZIALE

Una risposta “pronta” all’inadempimento del debitore è dunque fondamentale in quanto consente verosimilmente:

- ▶ di affrontarlo quando, di regola, è più o meno gestibile in termini quantitativi**
- ▶ di scongiurare il rischio di altre perdite**
- ▶ di prevenire, possibilmente, la fase patologica del recupero del credito**
- ▶ di interrompere i termini di prescrizione dell'azione**

Inoltre, ma non certo secondariamente si consideri che la

TEMPESTIVITA'

è molto importante non solo quando dobbiamo recuperare un credito, ma anche quando dobbiamo difenderci da ingiuste rivendicazioni della nostra controparte contrattuale

o di contratto d'opera

(a titolo esemplificativo: il contratto che concludiamo con il falegname che si obbliga a realizzare uno scaffale)

Eventuali vizi occulti vanno denunciati al prestatore d'opera entro 8 giorni dalla scoperta e la relativa azione si prescrive entro 1 anno dalla consegna dell'opera.

o di appalto

(a titolo esemplificativo: il contratto che concludiamo con un'impresa edile per la costruzione di uno stabile)

Eventuali vizi occulti vanno denunciati al prestatore d'opera entro 60 giorni dalla scoperta e la relativa azione si prescrive entro 2 anni dalla consegna dell'opera.

La tempestività, in tale ambito, è dunque una prerogativa irrinunciabile per l'imprenditore

Ciò posto, è di tutta evidenza che:

PER CONTENERE IL RISCHIO DI INSOLUTO, AD OGNI MODO, NON BASTA SOLTANTO REAGIRE, MA E' BENE CERCARE DI PREVENIRE, PER QUANTO POSSIBILE, LA FASE PATOLOGICA DELL'INADEMPIMENTO

PREVENZIONE

Cosa significa fare PREVENZIONE?

Vuol dire applicare gli strumenti tipici di tutela preventiva contro il rischio di insolvenza, al fine di evitare* il ricorso alle vie di giudizio.

***Non è possibile, per un'attività di impresa, scongiurare il rischio di recupero giudiziale dei crediti. Si può, tuttavia, ridurre, o quantomeno tentare di ridurre, l'incidenza del contenzioso, utilizzando degli accorgimenti.**

Si tratta di un radicale cambiamento di approccio rispetto alla comune "gestione" dei mancati pagamenti.

In una cosciente prospettiva di contenimento del rischio di insoluto, infatti, è certamente importante operare un controllo preventivo sulla solvibilità del cliente o (se ciò non è possibile e/o non è sufficiente) impiegare i rimedi che il nostro ordinamento riconosce a favore del creditore che subisce l'inadempimento, come la POSSIBILITA' DI RICORRERE A MEZZI DI AUTOTUTELA PREVENTIVA CHE E' UNA FORMA DI REAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AD UN

INADEMPIMENTO ALTRUI (es. eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.)

In sostanza, in un contratto a prestazioni corrispettive (come una qualunque compravendita) un contraente può legittimamente rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione (ad esempio: consegna di un certo quantitativo di merce), se l'altro non adempie (o non offre di adempiere) contemporaneamente la propria (salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto)


***Si tratta di uno strumento molto efficace* in quanto legittima il rifiuto di adempiere come reazione al primo inadempimento, limitando (spesso non di poco) i danni**

Un rimedio ancora più radicale (in termini di risposta all'inadempimento) consente invece alla parte adempiente di “liberarsi” definitivamente dal contratto, chiedendone la risoluzione (in pratica, il contratto viene sciolto a causa dell'inadempimento dell'altro contraente).

A volte, può essere utile agire con cautele ancora maggiori, ad esempio rafforzando ab initio il vincolo negoziale, inserendo opportune clausole contrattuali.

Si può, ad esempio, con l'aiuto di professionisti qualificati (evitando sempre il “fai da te”, molto azzardato in questi casi).

perseguire una strategia di
contenimento del rischio di
credito mediante l'utilizzo di idonea e
specifica
contrattualistica d'impresa



Può essere inoltre opportuno ricorrere a «forme» di garanzia dell'adempimento, prestate a vario titolo dal debitore o da terzi (cambiale, fideiussione, etc.) per ridurre ancora di più il rischio di insolvenza.

In definitiva, gli strumenti predisposti dall'ordinamento per il «recupero» del credito sono molti, ma non sempre sono in concreto idonei a soddisfare le ragioni creditorie perché presuppongono un adeguato patrimonio del debitore “da aggredire”.

È per questo che (di regola e, ovviamente, ove possibile), «prevenire» è meglio che recuperare

APPENDICE PRATICA

ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTI*

** N.B.: trattasi di schemi esemplificativi, predisposti al solo e dichiarato scopo di rappresentare il contenuto “minimo” di alcune tipologie di atti. La consultazione della presente appendice non può in alcun modo rappresentare un’alternativa a una consulenza di un professionista e, in ogni caso, l’utilizzo dei predetti modelli non può generare responsabilità alcuna nei confronti di chicchessia.*

A) esempio di una diffida ad adempiere

(luogo e data di invio)

Egregio Sig

Tizio

Via xxxxx

Città xxxxxxxxx

Raccomandata a/r anticipata o posta elettronica certificata

OGGETTO: (nome e cognome delle parti) xxxxxxxx – diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

Io sottoscritto xxxxxxxx, nella mia qualità di xxxxxx (legale rappresentante della Società xxxxxx / titolare dell'impresa individuale xxxxxxxxx) formulo la presente per rappresnetare quanto segue:

In data xxxxxxxxxxxx è stato con Voi formalizzato il contratto (ordine/commissione) relativo a _____ (è necessario descrivere, anche solo brevemente, il contenuto dell'accordo);

In data _____ ho regolarmente provveduto alla consegna della merce pattuita.

Purtroppo ad oggi non risulta ancora effettuato il pagamento di quanto convenuto.

Di conseguenza, essendo già trascorso un congruo termine per l'adempimento che era stato stabilito il _____,

formalmente Vi invito e diffido ad adempiere all'obbligazione di pagamento nei miei confronti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile, entro e non oltre il termine di 15 giorni dal dalla presente, avvertendovi che in difetto, decorso inutilmente detto termine termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto e provvederò ad agire nelle sedi competenti per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi con aggravio di spese a Vostro carico.

Con ogni più ampia riserva.

Distinti saluti.

N.B.:

La diffida ad adempiere rappresenta l'intimazione scritta che un soggetto può effettuare nei confronti della propria controparte inadempiente per ottenere l'adempimento dell'obbligazione. In difetto di adempimento, s ha risoluzione del vincolo contrattuale.

Se non si vuole giungere a tanto, può essere sufficiente (anche al fine di scongiurare il rischio di prescrizione) inviare una semplice richiesta o sollecito di pagamento.

B) esempio di un ricorso per decreto ingiuntivo e del provvedimento che il giudice competente può emettere se sussistono i presupposti di legge

Tribunale di _____

oppure

Ufficio del Giudice di Pace di _____

Ricorso per decreto ingiuntivo

Il sig in qualità di titolare della omonima impresa individuale, nato a ... il, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. c.f. in forza di procura alle liti

Premesso

-che la parte ricorrente è creditrice nei confronti di _____ per _____ della complessiva somma di Euro ____ in forza e ragione di _____;

- che la prova di tale credito è fornita dalle seguenti fatture:

x

y

z

- che nonostante i ripetuti solleciti, parte debitrice non ha provveduto a corrispondere neppure parzialmente le somme ancora dovute al sig.

- ciò premesso, la parte ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

Chiede

Che la S.V. Ill.ma voglia ingiungere a _____ di pagare, alla parte ricorrente, la somma di Euro _____ oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari della presente fase monitoria.

Si depositano i seguenti documenti:

1) _____;

2) _____;

3) _____.

_____, _____

Avv. _____

Tribunale di _____

oppure

Ufficio del Giudice di Pace di _____

Il Giudice,

letto il ricorso; visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.; rilevato che il credito è certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta; ritenuta la propria competenza;

ingiunge

a _____ di pagare a _____ entro 40 (quaranta) giorni dalla notificazione del presente atto la somma di Euro _____, oltre agli interessi legali dal _____ sino alla data del saldo effettivo ed oltre alle spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro _____ di cui Euro _____ per spese, Euro _____ per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, oltre C.A.P. ed I.V.A. come per legge.

Avverte l'ingiunto che, nello stesso termine di giorni 40 (quaranta) dalla notifica, può proporre opposizione avverso lo stesso decreto ingiuntivo presso codesto Ufficio Giudiziario e che, decorso detto termine, in assenza di pagamento ovvero di opposizione, tale decreto diverrà definitivamente esecutivo e si procederà ad esecuzione forzata.

_____, li _____

Il Giudice

C) esempio di un atto di precetto su assegno*

Atto di precetto su assegno

Il sig in qualità di titolare della omonima impresa individuale, nato a ... il, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. c.f. in forza di procura alle liti a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in ...

premesso che

- il sig. è creditore di _____ della somma complessiva di

Euro _____ in forza di assegno per Euro _____ contrassegnato dal

n. _____ emesso in _____ da _____ in data _____

all'ordine di _____ a firma che qui di seguito viene integralmente trascritto:

...

....

....

- ad oggi parte debitrice non ha corrisposto, neppure parzialmente, la somma dovuta al creditore;

- che è diritto e interesse di quest'ultimo recuperare le somme dovute;

*Tutto ciò premesso e considerato, il sig. _____ come sopra
rappresentato, difeso e domiciliato intima e fa precetto al sig.
_____ di pagare, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del
presente atto, le seguenti somme:*

Sorte € _____

Interessi (da _____ a _____) € _____

Compenso di precetto

*e così complessivamente diconsi € _____ oltre accessori
previdenziali e fiscali sui compensi ove dovuti, spese di notifica del presente atto
come a margine segnate e successive occorrente, con l'espresso avvertimento che, in
difetto di pagamento nel termine suindicato, si procederà ad espropriazione forzata
ai sensi di legge.*

*Si avverte altresì il debitore che può, con l'ausilio di un organismo di composizione
della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla
situazione di sovraindebitamento concludendo con la creditrice un accordo di
composizione della crisi o proponendo alla stessa un piano del consumatore.*

_____ , _____

Avv. _____

** N.B.: il precetto può essere emesso anche su cambiale, ovvero su un titolo giudiziale (come, ad esempio, a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo).*